## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

## Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f.

1) RICORSO SIG. DI BARI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Di Bari Riccardo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO SIG. MAGLIONE FRANCESCO SAVERIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Maglione Francesco Saverio e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SIG. MINARDI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Minardi Marco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO SIG. OMODEO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Omodeo Alberto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO SIG. LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lo Monaco Pietro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO SIG. TUROTTI SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Turotti Sandro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7) RICORSO SIG. VITALE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Vitale Giuseppe e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8) RICORSO SIG. LARINI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Larini Fabrizio e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Camilli Piero e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**RICORSO** GIAMBORTOLO **10**) SIG. **POZZI AVVERSO** LA **SANZIONE** DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/DCN del 24.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pozzi Giambortolo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO SIG. CRISCI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 24.11.08)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per omessa notifica alla Procura Federale, il ricorso come sopra proposto dal Sig. Crisci Domenico.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICCOLI FABRIZIO SEGUITO GARA CAGLIARI/PALERMO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 9.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Miccoli Fabrizio ad una giornata effettiva di gara ed all'ammenda di € 10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 12 dicembre 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete